



APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE FORME DI UTILIZZO E DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

(Allegato alla Deliberazione Consiliare n. 63 del 30-11-2022)

INDICE

CAPO I - Oggetto del Regolamento, Disposizioni Generali, Classificazione degli Impianti e Forme di Gestione

Art. 1 – Definizioni

Art. 2 - Oggetto e finalità

Art. 3 - Tipologie ed elementi di classificazione degli impianti sportivi comunali

Art. 4 - Quadro delle competenze

Art. 5 - Forme e tipologie di gestione degli impianti sportivi

Art. 6 - Requisiti per la partecipazione alle procedure per l'affidamento degli impianti sportivi comunali.

Art. 7 - Procedure per il rilascio delle autorizzazioni d'uso periodico.

Art. 8 - Pianificazione attività.

Capo II – Gestione Diretta

Art. 9 - Gestione diretta.

Art. 10 - Gestione mista.

Capo III – Gestione Indiretta

Art. 11 - Gestione Convenzionata

Art. 12 – Gestione in concessione

Art. 13 - Criteri relativi alla concessione in gestione degli impianti sportivi comunali privi rilevanza economica (gestione convenzionata).

Art. 14 – Soggetti potenziali affidatari degli impianti sportivi privi di rilevanza economica.

Art. 15 – Criteri relativi alla concessione in gestione degli impianti sportivi con rilevanza economica (gestione in concessione)

Art. 16 – Attività di gestione degli impianti e concessione in uso degli spazi nell'ambito degli stessi

CAPO IV – Disposizioni Varie

Art. 17 - Modalità di utilizzo.

Art. 18 - Durata dell'affidamento in gestione degli impianti sportivi.

Art. 19 - Verifiche e controlli relativi agli affidamenti in gestione.

Art. 20 - Bilancio sociale della gestione degli impianti sportivi.

Art. 21 – Decadenza e revoca della concessione

Art. 22 – Risoluzione del rapporto di concessione per causa di forza maggiore

CAPO V - Disposizioni Transitorie e Finali

Art. 23 – Sanzioni.

Art. 24 - Agibilità degli impianti

Art. 25 – Entrata in vigore del Regolamento

CAPO I - OGGETTO DEL REGOLAMENTO, DISPOSIZIONI GENERALI, CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI E FORME DI GESTIONE

Art. 1 - Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si intende:

- per “**Amministrazione comunale**”: il Comune di Calatafimi Segesta;
- per “**impianto sportivo**”: il luogo opportunamente attrezzato destinato alla pratica di una o più attività sportive;
- per “**attività sportiva**”: la pratica di una disciplina sportiva svolta a livello agonistico, amatoriale, ricreativo o rieducativo;
- per **forme di utilizzo e gestione**: le modalità con le quali l’Amministrazione concede l’utilizzo di un impianto o ne concede la gestione a terzi;
- per “**affidamento in gestione**”: il rapporto, configurabile come concessione di servizi, nel quale a favore dell’affidatario si verifica una traslazione di funzioni e poteri pubblici propri dell’Amministrazione concedente e sul suddetto soggetto gravano i rischi di gestione del servizio;
- per “**concessione in uso**”: il provvedimento con il quale l’Amministrazione autorizza l’uso dell’impianto per lo svolgimento delle attività nello stesso previste;
- per “**tariffa**”: la somma che l’utente deve versare all’Amministrazione o al Concessionario per l’utilizzo dell’impianto.

Art. 2 - Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina delle forme di utilizzo e di gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale e di quelli annessi a Istituti scolastici, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e delle strutture affittate e messe a disposizione del mondo sportivo.
2. Gli impianti sportivi comunali, nonché quelli annessi a istituti scolastici e le attrezzature in essi esistenti sono destinati all’uso pubblico e alla pratica dello sport agonistico, dilettantistico e professionistico, per il tempo libero dei cittadini, nonché per favorire l’aggregazione, la solidarietà sociale e la partecipazione attiva alle pratiche sportive di tutti i cittadini residenti nel territorio.
3. L’Amministrazione Comunale garantisce alle diverse categorie d’utenze la possibilità d’accesso agli impianti.
4. L’uso degli impianti sportivi scolastici, al di fuori dell’orario scolastico è disciplinato da apposita direttiva a cura del Responsabile del Settore competente volta a fornire indicazioni operative. In caso di inadempienza da parte degli organismi scolastici, l’amministrazione comunale avoca a sé ogni decisione in merito. Sono soggetti al regolamento anche l’esercizio e l’utilizzazione di nuovi impianti ancora da realizzarsi. In quest’ultimo caso, l’applicazione del regolamento decorre dalla data di consegna delle opere all’amministrazione comunale.
5. La struttura alla quale compete la gestione degli interventi di cui al presente regolamento corrisponde al Servizio “Turismo Sport e Spettacolo”.
In ogni caso, la gestione degli impianti sportivi è improntata a principi di buon andamento e di imparzialità, a criteri di efficacia e trasparenza, ed è finalizzata alla massima diffusione dello sport a tutti i livelli.

Art. 3 - Tipologie ed elementi di classificazione degli impianti sportivi comunali

1. Gli impianti sportivi comunali si distinguono in:

- a. impianti aventi rilevanza economica;
- b. impianti senza rilevanza economica;

Si definiscono:

- **impianti sportivi con rilevanza economica**, quelli la cui gestione è remunerativa e quindi in grado di produrre reddito;
- **impianti sportivi privi di rilevanza economica**, quelli la cui gestione non ha tali caratteristiche.

Ai fini della definizione della rilevanza economica del servizio sportivo è necessario distinguere tra i servizi che si ritiene debbano essere resi alla collettività, anche al di fuori di una logica di profitto d'impresa, cioè quelli che il mercato privato non è in grado o non è interessato a fornire, da quelli che, pur essendo di pubblica utilità, rientrano in una situazione di mercato appetibile per gli imprenditori in quanto la loro gestione consente una remunerazione dei fattori di produzione e del capitale e permette all'impresa di trarre dalla gestione la fonte della remunerazione, con esclusione di interventi pubblici.

La redditività dei singoli impianti sportivi viene formalizzata con deliberazione di Giunta Comunale sulla base della stima valutativa degli impianti da parte del Servizio Patrimonio, che terrà conto dei seguenti elementi oggettivi quali:

- a) valore immobiliare del bene
- b) destinazione d'uso
- c) attuale uso
- d) eventuali vincoli
- e) stato dell'immobile
- f) parametri di costi rapportati alle modalità di gestione
- g) tariffe per l'utenza.

2. La suddivisione degli impianti secondo le classificazioni di cui al precedente comma 1 e sulla base dell'apposita istruttoria del Responsabile del Settore è stabilita dalla Giunta Comunale e può essere rivista periodicamente con provvedimento motivato dell'Amministrazione. Gli impianti sportivi di base hanno struttura limitata e sono a servizio della collettività per rispondere alle necessità di promozione sportiva, formazione fisica, attività sociali e ludico-ricreative, in funzione della loro rilevanza sociale correlata al contesto territoriale. Gli impianti sportivi possono essere classificati anche in funzione di particolari caratteristiche correlate ad attività sportive tipiche cui essi sono dedicati.

3. L'utilizzo occasionale degli impianti per attività o per eventi particolari differenti da quelli normalmente svolti in essi non comporta modifica della classificazione generale.

Art. 4 - Quadro delle competenze

In relazione al razionale utilizzo ed all'ottimale gestione degli impianti sportivi:

1) Il Consiglio Comunale:

- a) individua gli indirizzi generali per lo sviluppo del sistema degli impianti sportivi cittadini, con particolare riferimento alla programmazione delle attività sportive;

- b) definisce gli indirizzi per l'applicazione delle tariffe per l'utilizzo degli impianti sportivi.
- c) individua e aggiorna i criteri per l'assegnazione in uso degli spazi nei suddetti impianti.

2) La Giunta :

- a) aggiorna annualmente le tariffe per l'utilizzo degli impianti sportivi;
- b) individua i criteri generali per l'assegnazione degli spazi.

3) Il Responsabile del servizio competente provvede all'assegnazione degli impianti sportivi, secondo i criteri stabiliti nel presente Regolamento e nel rispetto delle vigenti norme in materia di prevenzione e sicurezza.

Art. 5 - Forme e tipologie di gestione degli impianti sportivi

1. Gli impianti sportivi del Comune di Calatafimi Segesta possono essere gestiti nelle seguenti forme:

a) **In forma diretta:**

- **gestione diretta:** mediante i propri uffici qualora gli impianti abbiano caratteristiche tali da non consentirne la gestione ottimale con altre modalità (gestione diretta e gestione mista).
- **gestione mista:** si definiscono impianti a gestione mista tutti quegli impianti gestiti direttamente dall'A. C. per un tempo non inferiore ad un terzo dell'utilizzo totale e, per il restante tempo, passano automaticamente in gestione convenzionata con affidamento mediante apposite convenzioni a Società o Enti Sportivi.

b) **In forma indiretta:** mediante affidamento della gestione a terzi, individuati in esito ad una procedura selettiva tra i soggetti qualificati in relazione all'oggetto (gestione convenzionata per gli impianti privi di rilevanza economica e gestione in concessione per gli impianti a rilevanza economica):

- **Gestione convenzionata.** Si definiscono impianti a gestione convenzionata tutti gli impianti privi di rilevanza economica affidati in gestione in esito ad una procedura selettiva a terzi, in assenza di rischio operativo;
- **Gestione in concessione.** Si definiscono impianti a gestione in concessione, qualificabile quale "concessione di servizi", gli impianti a rilevanza economica affidati totalmente in gestione a soggetti qualificati individuati in esito ad una procedura selettiva, con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione dei servizi.

Art. 6 - Requisiti per la partecipazione alle procedure per l'affidamento in gestione degli impianti sportivi comunali

1. L'Amministrazione, fatto salvo quanto stabilito dal successivo comma 2, individua in relazione ad ogni procedura per l'affidamento in gestione di impianti sportivi a soggetti terzi i requisiti che gli stessi devono possedere per dimostrare capacità operativa adeguata alle attività da realizzare, con particolare riferimento agli elementi che consentono di valutare esperienza, affidabilità economica e professionalità degli istruttori sportivi.

2. In ogni caso i soggetti partecipanti alla procedura di selezione devono dimostrare di avere

significativo radicamento territoriale nel contesto del sistema sportivo locale, valutabile in base a più elementi dimostrativi della capacità di coinvolgere cittadini e strutture sportive del Comune di Calatafimi Segesta nelle proprie attività.

3. L'accertamento del possesso dei requisiti deve essere verificato dall'Amministrazione tenendo conto:

- a) per la capacità a contrarre, del rispetto delle normative vigenti regolanti il possesso di specifici requisiti da parte di soggetti, anche senza configurazione imprenditoriale, che vogliono instaurare rapporti di natura contrattuale con Amministrazioni Pubbliche;
- b) per la solidità della situazione economica, di elementi illustrativi del bilancio e delle potenzialità di investimento, analizzabili anche mediante referenze bancarie;
- c) per la capacità tecnica, delle esperienze pregresse maturate nella gestione di impianti sportivi, valutabili anche in termini di analogia alle attività da affidare in gestione;
- d) per l'affidabilità organizzativa, dell'assetto complessivo del soggetto in relazione alle attività da realizzare, rilevabile anche mediante comparazione con la struttura operativa stabile del soggetto.

Art. 7 - Procedure per il rilascio delle autorizzazioni d'uso periodico

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'uso i richiedenti, nel produrre la domanda, devono indicare, in ordine di preferenza, gli impianti richiesti.

Le istanze devono contenere:

- a) l'indicazione dei requisiti posseduti dai proponenti;
- b) l'individuazione delle finalità per le quali l'uso dell'impianto è richiesto;
- c) l'esatta indicazione dell'attività sportiva da svolgere;
- d) i giorni e le ore nei quali l'attività sarà svolta;
- e) il numero massimo degli atleti che frequenteranno l'impianto;
- f) formale dichiarazione con la quale il legale rappresentante dell'Associazione, si impegna, sotto la propria responsabilità:
 - ad usare l'impianto comunale, le attrezzature ed i servizi ivi esistenti con la massima cura e diligenza;
 - ad assumere la piena responsabilità di tutti i danni che possano eventualmente essere arrecati all'impianto, compresi gli accessori e le pertinenze, anche da parte di terzi, durante l'uso dello stesso, obbligandosi al risarcimento di tutti i danni;
 - a sollevare il Comune di Calatafimi Segesta, quale proprietario dell'impianto, da ogni responsabilità per infortuni e danni di qualsiasi genere che possano derivare durante le attività sportive e/o extra sportive ai responsabili del sodalizio, agli organizzatori e dirigenti, agli atleti, ai partecipanti, agli accompagnatori ed ai terzi in conseguenza di uso improprio degli impianti e/o attrezzature;
 - a sottoporre i propri aderenti, qualora si tratti di attività o manifestazioni sportive, a specifica visita medica al fine di accertare l'idoneità fisico - sanitaria degli stessi ad esercitare l'attività delle singole discipline sportive;
 - ad assicurare i propri associati contro eventuali incidenti o danni che dovessero loro derivare dallo svolgimento dell'attività sportiva presso gli impianti comunali;

- a non svolgere attività sportiva o qualsiasi altra attività, all'interno della struttura comunale a fini di lucro (solo per la tipologia priva di rilevanza economica);
- ad assicurare la presenza, durante l'esercizio della pratica sportiva o di qualsiasi altra attività anche extra sportiva, di un Responsabile, munito di idoneo documento attestante la sua appartenenza all'Istituzione richiedente; il nominativo del responsabile deve essere comunicato al Comune;
- a presentare, prima della formalizzazione dell'atto di concessione temporanea polizza assicurativa rilasciata da società assicuratrice abilitata, con validità per tutto il periodo della concessione, di responsabilità civile verso terzi, per un massimale indicato dall'Ufficio Patrimonio per l'impianto da dare in concessione sia in forma diretta che indiretta, con estensione per la copertura dei danni ai materiali, diretti e/o consequenziali causati all'impianto e ai beni mobili e che si trovano nel medesimo impianto, nonché a terzi e a cose di terzi, comunque causati in relazione a quanto formerà oggetto della concessione/convenzione. All'istanza, qualora si tratti di Associazioni, deve essere allegata copia dello Statuto e dell'atto costitutivo dell'associazione, nonché dell'atto di individuazione del legale rappresentante.

Art. 8 - Pianificazione attività

1. L'istruttoria delle istanze avverrà secondo l'ordine di arrivo al protocollo dell'Ente. In ogni caso non saranno prese in considerazione le richieste presentate da soggetti (società, associazioni, privati, etc..) che abbiano situazioni debitorie nei confronti del Comune per eventuali pagamenti pregressi delle tariffe.

2. In presenza di più richieste di utilizzo dello stesso impianto e delle stesse fasce orarie, verrà stilata una graduatoria mediante l'attribuzione di un punteggio (0 fino ad un massimo di 100 punti), che verranno attribuiti sulla base dei criteri generali sotto elencati:

- **livello di partecipazione a campionati federali:**
 - mondiali 15 punti
 - europee 8 punti
 - nazionali 6 punti
 - regionali 4 punti
 - provinciali 2 punti
 - comunali 1 punto

- **maggior numero di tesserati riferito all'anno precedente:**
 - da 0 a 20 2 punti
 - da 21 a 40 4 punti
 - da 41 a 60 6 punti
 - da 61 a 80 8 punti
 - da 81 a 100 10 punti
 - da 101 e oltre 15 punti

- **numero di campionati a cui si partecipa e relative categorie:**
 - da 0 a 2 1 punto
 - da 3 a 4 2 punti

soddisfacimento degli usi previsti ai punti a) e b). Tali manifestazioni dovranno essere espressamente autorizzate dall'Amministrazione Comunale.

3. Al fine di consentire la necessaria programmazione cittadina per ogni singola disciplina e di stabilire i turni, gli spazi e gli orari nell'ambito delle direttive della Pubblica Amministrazione, le società o gruppi sportivi che intendano svolgere attività continuativa, e/o occasionale, nel corso dell'anno ed ottenerne l'autorizzazione all'uso, dovranno fare richiesta all'Amministrazione Comunale, unendo alla domanda un prospetto indicante il genere di attività svolta ed un calendario di massima della stessa comprensivo dei turni di allenamento.

Art. 10 - Gestione mista

1. Rientra tra le forme di gestione diretta, **la gestione mista** qualora l'Amministrazione decida di gestire direttamente l'impianto sportivo attraverso i propri uffici per un periodo non inferiore ad un terzo dell'utilizzo totale, in quanto per il restante tempo viene affidato in gestione convenzionata con affidamento mediante apposite convenzioni a società o enti di promozione sportiva individuate a seguito di procedura selettiva. L'individuazione del soggetto gestore, nel caso di gestione mista, dovrà essere effettuato secondo i criteri di cui all'art. 8. Nel caso di gestione mista, l'amministrazione potrà valutare se richiedere al soggetto affidatario la corresponsione parziale delle spese per le utenze (elettricità, acqua, gas) necessarie al funzionamento dell'impianto. In caso di palestra comunale adibita ad uso scolastico si considererà prioritario lo svolgimento di attività sportiva quale attività didattica e, pertanto, potrà essere destinato ad altra attività sportiva soltanto il tempo rimanente anche se inferiore ad un terzo.

Per le finalità sopra citate, le modalità di utilizzo delle palestre scolastiche in orario extrascolastico è regolato tramite intese tra le Istituzioni scolastiche e l'Amministrazione comunale.

Capo III – GESTIONE INDIRECTA

Art. 11 - Gestione Convenzionata

Nel caso in cui gli impianti sportivi siano privi di rilevanza economica, si procede mediante la gestione convenzionata dell'impianto sportivo, intesa come servizio reso per conto dell'amministrazione ed in assenza di rischio operativo, con applicazione degli artt. 140, 142 e 143 dettati dal codice per gli appalti di servizi sociali, ovvero la disciplina di cui all'articolo 36 per gli affidamenti sotto soglia di cui al D. Lgs. 50/2016. Nel caso di gestione in concessione, le spese per le utenze (elettricità, acqua, gas) sono a totale carico del concessionario.

Art. 12 - Gestione in Concessione

Nel caso di impianti sportivi a rilevanza economica, la gestione dell'impianto viene affidata in concessione a soggetti qualificati individuati in esito ad una procedura selettiva attraverso un contratto a titolo oneroso, in virtù del quale si affida a uno o più operatori economici la gestione dell'impianto riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire i servizi oggetto del contratto o tale diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione dei servizi. In tale fattispecie la procedura selettiva è eseguita ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. vv del Codice degli appalti, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 164 e seguenti del Codice stesso.

L'affidamento in gestione a terzi prevede che, il soggetto individuato come gestore si faccia carico

del rischio operativo e gestionale degli impianti sportivi, in tutto o in parte, introitando le tariffe stabilite dall'Amministrazione per l'uso di tali strutture ed eventualmente un corrispettivo parziale in relazione alle prestazioni essenziali soddisfacenti le esigenze dell'Amministrazione.

Art. 13 - Criteri relativi alla gestione in convenzione degli impianti sportivi comunali privi di rilevanza economica (gestione convenzionata).

1. L'affidamento in gestione degli impianti sportivi privi di rilevanza economica si effettua, di norma, attraverso una procedura a evidenza pubblica ai sensi di legge. In via ordinaria la procedura selettiva è eseguita con applicazione degli articoli 140, 142 e 143, dettati dal codice per gli appalti di servizi sociali, ovvero la disciplina di cui all'articolo 36 per gli affidamenti sotto soglia.

2. La procedura di selezione ad evidenza pubblica per l'affidamento degli impianti sportivi privi di rilevanza economica è riservata, in via preferenziale, ai soggetti sportivi aventi le seguenti caratteristiche:

- a) perseguire, senza fini di lucro, finalità di formazione sportiva, avviamento allo sport a livello agonistico o dilettantistico, promozione e diffusione della pratica sportiva e/o altre finalità educative, ricreative e sociali in ambito sportivo;
- b) dichiarare di possedere la capacità operativa (in termini di risorse umane, strumentali, finanziarie ed organizzative) sufficiente a garantire la regolare ed efficace esecuzione dei servizi di gestione dell'impianto;
- c) non essere incorso nella risoluzione di un precedente rapporto contrattuale inerente alla gestione nel medesimo impianto o di altri impianti sportivi comunali per gravi inadempimenti contrattuali;
- d) essere affiliato ad almeno una Federazione sportiva nazionale ovvero Ente di promozione sportiva riconosciuto;

3. La procedura di selezione è avviata con l'approvazione da parte del competente Responsabile di Settore di un avviso pubblico di selezione, o, qualora ne ricorrano i presupposti, con procedure negoziate, nel rispetto dei principi di pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, contenente in forma sintetica indicazioni su:

- tipologia, ubicazione e destinazione d'uso sportivo dell'impianto;
- modalità di gestione contenute nella specifica convenzione;
- eventuale corrispettivo per servizi forniti all'Amministrazione Comunale;
- eventuale canone richiesto;
- documentazione da allegare alla manifestazione di interesse;
- termine entro il quale occorre presentare la manifestazione di interesse a partecipare alla selezione.

4. Le convenzioni che regolano i rapporti con i gestori degli impianti devono prevedere i seguenti contenuti minimi:

- identificazione dell'impianto e dell'oggetto della convenzione;
- durata della convenzione;
- canone richiesto (dove previsto);

- corresponsione delle spese per le utenze (elettricità, acqua, gas) necessarie al funzionamento dell'impianto;
- tipologia dei servizi di gestione richiesti (attività di sorveglianza, custodia, pulizia, ecc.)
- vincoli organizzativi da rispettare nella gestione;
- applicazione e riscossione delle tariffe;
- interventi di manutenzione ordinaria;
- possibilità e modalità di realizzazione di eventuali interventi manutentivi straordinari e/o migliorativi dell'impianto o per adeguamenti strutturali obbligatori; ogni intervento, che sia richiesto dall'A.C. o che sia proposto dal gestore, dovrà essere preventivamente approvato ed autorizzato dagli Uffici Comunali competenti;
- previsione di eventuali contributi (non forfettari) quale partecipazione dell'Amministrazione Comunale alle spese per la realizzazione di interventi manutentivi straordinari e/o migliorativi dell'impianto o per adeguamenti strutturali obbligatori con percentuale di copertura da stabilirsi in sede di gara e convenzionale;
- eventuale corrispettivo per servizi forniti all'Amministrazione Comunale;
- eventuale riserva d'uso a favore del Comune e delle scuole;
- disciplina della contabilità della gestione;
- norme sul personale e sulla sicurezza;
- garanzie (polizze fidejussorie e assicurative);

Art. 14 - Soggetti potenziali affidatari della gestione degli impianti sportivi senza rilevanza economica.

1. L'affidamento della gestione degli impianti sportivi comunali senza rilevanza economica è riservato in via preferenziale alle società sportive ed alle associazioni sportive dilettantistiche, agli enti di promozione sportiva, alle discipline sportive associate ed alle federazioni sportive nazionali.

L'affidamento dello stesso impianto in orari diversi, a più società o associazioni, che ne hanno fatto richiesta è attuabile e la responsabilità graverà in solido a carico di ogni associazione o società.

2. Qualora la selezione rivolta ai soggetti di cui al comma 1 dia esito infruttuoso, anche in ragione di offerte insoddisfacenti, l'Amministrazione procede ad indire una procedura ad evidenza pubblica, che rispetti i principi di pubblicità, trasparenza, divieto di discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità estesa anche a soggetti diversi ed ulteriori, anche in forma imprenditoriale.

3. Nello sviluppo della procedura di cui al precedente comma 2, l'Amministrazione tiene conto delle norme vigenti in materia di contratti pubblici inerenti le concessioni di servizi, con particolare riferimento ai servizi oggetto del possibile affidamento in gestione.

Art. 15 - Criteri relativi alla concessione in gestione degli impianti sportivi comunali aventi rilevanza economica (gestione in concessione)

1. La concessione in gestione degli impianti sportivi comunali aventi rilevanza economica si effettua,

di norma, attraverso una procedura a evidenza pubblica ai sensi di legge e comporta obbligatoriamente la corresponsione di un canone concessorio al Comune da determinarsi in relazione alle condizioni dell'impianto concesso ed il pagamento integrale delle utenze (elettricità, acqua, gas, ecc...)

2. L'Amministrazione Comunale formula il bando di gara e il capitolato speciale di disciplina della concessione in modo da consentire la possibilità della partecipazione alla gara anche alle società sportive professionistiche oltre che a quelle dilettantistiche, fermo restando che la partecipazione alla gara dipenderà dal possesso di tutti i requisiti formali e di capacità tecnica ed economica contenuti nel relativo bando per tutti i potenziali concorrenti. Il capitolato speciale dovrà pertanto necessariamente disciplinare anche l'uso sportivo dell'impianto da parte del soggetto che otterrà l'assegnazione della concessione a seguito della gara, nell'eventualità che tale soggetto sia una società sportiva.

3. In tutti i casi la valutazione delle offerte dovrà essere effettuata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'Amministrazione.

4. Oltre a tutti gli obblighi e le facoltà gestionali già indicati nel precedente articolo del presente Regolamento, il concessionario dovrà assumere tutti gli ulteriori obblighi fissati nel capitolato speciale di disciplina della concessione, compreso quello, ove previsto, di eseguire, in luogo dell'Amministrazione Comunale, gli interventi di manutenzione ordinaria, nonché quelli di manutenzione straordinaria urgenti e necessari. Il capitolato speciale potrà altresì prevedere la facoltà per il concessionario di eseguire interventi di innovazione e di miglioria dell'impianto

previamente autorizzati dal Comune nei termini e alle condizioni previste dal capitolato stesso. Il concessionario sarà obbligato ad eseguire tutte le opere e/o realizzare tutte le attività eventualmente previste nel progetto di gestione e di sviluppo dell'impianto presentato in sede di gara, secondo un crono programma concordato con l'Amministrazione, con la sola esclusione di quelle espressamente non approvate o non autorizzate dal Comune.

5. Nella gestione delle attività di utilizzo commerciale degli spazi sportivi e nell'esercizio di attività economiche collaterali il concessionario:

- provvede a gestire l'impianto con il vincolo del rispetto della vocazione, della funzionalità e del decoro dell'impianto stesso;
- osserva il divieto di attuare pratiche di tipo discriminatorio nei confronti degli utenti, che intendono fruire dell'impianto.

6. L'affidamento diretto di impianti a rilevanza economica è consentito solo in casi per i quali sussistono circostanze speciali e urgenti ai sensi di legge.

7. Per ogni procedura di selezione l'Amministrazione predispone ulteriori criteri, integrativi e specificativi di quelli definiti nei precedenti commi, strutturandoli anche in relazione a particolari caratteristiche tecniche o connesse alle attività sportive degli impianti stessi.

Art. 16 - Attività di gestione degli impianti e concessione in uso di spazi nell'ambito degli stessi

1. L'utilizzo degli impianti sportivi da parte di cittadini singoli o aggregati, di associazioni e di società sportive, nonché di associazioni con altra finalizzazione sociale compatibile con le caratteristiche d'uso degli impianti è consentito mediante il pagamento di una tariffa per il singolo o mediante concessioni in uso per le forme aggregative riferite a spazi disponibili, organizzate sulla

base della programmazione complessiva di ogni struttura.

2. L'Amministrazione può conferire al soggetto affidatario o gestore le attività relative alla programmazione complessiva dell'utilizzo di ogni impianto sportivo, comprensive della definizione dell'assegnazione degli spazi d'uso tra i soggetti fruitori, comunque nel rispetto di quanto previsto dai criteri generali per l'assegnazione degli impianti sportivi comunali vigenti.

CAPO IV – DISPOSIZIONI VARIE

Art. 17 - Modalità di utilizzo

1. Gli orari di utilizzo degli impianti sportivi comunali, una volta concessi dall'Amministrazione nella convenzione, devono essere tassativamente rispettati, ed è vietato svolgere attività diverse da quelle richieste e autorizzate.
2. L'accesso agli impianti sportivi, fatta eccezione per gli spazi riservati al pubblico, è permesso esclusivamente agli atleti, allenatori e tecnici, oltre ai funzionari del Comune, degli enti gestori per i controlli che ritengano di effettuare.
3. È assolutamente vietato l'uso degli impianti sportivi a coloro che siano sprovvisti della relativa autorizzazione.
4. Per assicurare un corretto e ordinato uso degli impianti concessi è tassativamente vietato:
 - a) sub-concedere parzialmente o totalmente a terzi gli spazi avuti in uso, pena la revoca immediata della concessione, tranne che non ci venga richiesto e ottenuto il necessario assenso dell'Amministrazione Comunale. In tal caso il sub-concessionario dovrà contribuire alle spese di utenze ed eventuali canoni in relazione all'utilizzo dell'impianto;
 - b) usare calzature non adeguate e/o sporche all'interno delle palestre;
 - c) effettuare allenamenti sui campi di calcio principali in erba in caso di avverse condizioni meteorologiche senza autorizzazione del gestore;
 - d) utilizzare spazi non destinati specificamente al pubblico da parte di genitori e accompagnatori;
 - e) negli impianti sportivi è fatto divieto a tutti di fumare;
 - f) depositare materiale societario o privato negli spogliatoi o in altri locali senza una specifica autorizzazione scritta;
 - g) utilizzare l'impianto fuori dagli orari autorizzati;
 - h) svolgere attività diverse da quelle autorizzate.
5. Tutti gli attrezzi, indumenti ed altro materiale necessario per lo svolgimento delle attività praticate dagli utenti, di proprietà degli stessi o delle società autorizzate, non potranno essere lasciati nei locali dei singoli impianti. Pertanto è fatto obbligo a tutti gli utenti di provvedere al ritiro dei materiali suddetti al termine delle varie attività.
6. Previa autorizzazione dell'ufficio preposto, potranno essere lasciate nei locali degli impianti, sempre che non creino disagi alle attività, le attrezzature difficilmente trasportabili.
7. L'attrezzatura minuta potrà essere custodita in appositi spazi, eventualmente messi a disposizione da parte dell'Amministrazione Comunale. Gli addetti agli impianti provvederanno di volta in volta alla consegna del materiale ad ogni società proprietaria, che ne faccia richiesta.

8. L'Amministrazione Comunale ed il personale addetto non rispondono degli eventuali ammanchi o furti che dovessero essere lamentati dagli utenti o da terzi, durante le attività praticate.
9. Gli utenti sono tenuti, prima dell'inizio dell'attività, a segnalare agli addetti al servizio ogni e qualsiasi impedimento o inconveniente che possa causare pericolo, ed eventuali danni od anomalie rilevabili.
10. Gli utenti degli impianti sono tenuti alla massima correttezza nell'uso delle attrezzature e dei servizi; ad indossare indumenti che non offendano la morale e la civica convivenza e, infine, ad usare gli equipaggiamenti eventualmente prescritti per le singole attività praticate.
11. Gli enti, società e singoli utenti sono direttamente responsabili di ogni danno che venga arrecato alle attrezzature ed ai servizi degli impianti loro concessi in uso, e sono tenuti alla rifusione dei danni arrecati. In caso di utilizzo contemporaneo dell'impianto di più squadre, eventuali danni non imputabili con certezza ad una singola squadra o tesserato di essa, sono addebitati interamente alle medesime, le quali incorreranno in una responsabilità di tipo solidale come si evince dall'art. 2055 del Codice Civile.
12. Gli enti, società e singoli utenti sono ugualmente responsabili dei danni arrecati agli impianti da parte del pubblico presente alle manifestazioni dagli stessi organizzate.
13. Gli enti, società e singoli utenti autorizzati, si assumono pienamente ed incondizionatamente l'onere di ogni responsabilità civile e penale verso terzi, spettatori compresi, nonché quello di ottemperare alle prescrizioni di legge e di regolamenti, e di acquisire le necessarie autorizzazioni da parte degli organi competenti, con particolare riguardo a quelle vigenti in materia di pubblico spettacolo, igiene e di sicurezza.
14. Ai sensi dell'art. 51 della Legge Finanziaria 289/2002, hanno l'obbligo assicurativo gli sportivi dilettanti tesserati in qualità di atleti, dirigenti e tecnici alle Federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva.
15. Gli enti, società sportive e comunque tutti gli autorizzati ad usufruire degli impianti sportivi, sono tenuti ad accertare l'idoneità fisico-sanitaria per esercitare l'attività sportiva delle singole discipline. In particolare, per le certificazioni mediche dovranno essere rispettate le indicazioni di cui al Decreto 24 Aprile 2013.
16. Ai sensi dell'art. 7, comma 11, della L. 189/2012, è stato previsto l'obbligo di dotazione e di impiego da parte di società sportive sia professionistiche che dilettantistiche, di defibrillatori semiautomatici. Ai fini dell'obbligo di dotazione del Defibrillatore Semiautomatico Esterno (DAE), l'Associazione dovrà formare uno o più soggetti che, all'interno dell'impianto sportivo, per disponibilità, presenza temporale e presunta attitudine, appaiono i più idonei a svolgere il compito di "primo soccorso" attraverso il Defibrillatore Semiautomatico Esterno (DAE). La figura individuata dovrà esser presente durante le attività svolte dall'Associazione.
17. Ogni associazione/società sportiva è comunque responsabile della presenza e del regolare funzionamento del Defibrillatore Semiautomatico Esterno (DAE) in dotazione all'impianto sportivo, nonché di segnalarne l'uso, il malfunzionamento e ogni altra evenienza tale che possa pregiudicarne l'immediato uso.
18. Il Comune e gli enti gestori sono esonerati da ogni responsabilità compresa la "culpa in vigilando" derivante dal rapporto intercorrente tra lo stesso ed i partecipanti/associati che prendono parte alle attività sportive-ludiche-motorie organizzate dall'Associazione in oggetto ed al regolare utilizzo

pubblico dell'impianto, soprattutto per quanto riguarda il rispetto del numero di persone che, ai sensi di legge, possono avere accesso ad esso, l'incolumità delle persone medesime, compresa la verifica dell'idoneità fisica-sanitaria e, per quanto di propria competenza, l'ordine pubblico e la sicurezza degli impianti anche tecnologici dati in concessione. In particolare, anche contro eventuali incidenti o danni che dovessero loro derivare dall'esercizio della pratica sportiva o dallo svolgimento di altre attività negli impianti comunali.

19. Le concessioni di eventuali servizi di bar, pubblicità ed altri servizi non espressamente indicati nel presente regolamento, debbono formare oggetto di appositi provvedimenti deliberativi o contratti con riferimento alle normative in materia di commercio.

Art. 18 - Durata dell'affidamento in gestione degli impianti sportivi

1. L'affidamento in gestione di impianti sportivi è commisurato, nella sua durata complessiva, alle prospettive di sviluppo delle attività correlate all'ottimizzazione delle dinamiche operative, alla valorizzazione ed al miglioramento strutturale riferibili agli impianti stessi.
2. L'Amministrazione determina la durata degli affidamenti in gestione degli impianti sportivi in via preferenziale su base pluriennale, tenendo conto dei piani di gestione. La concessione, di preferenza, ha durata quinquennale e non è previsto il tacito rinnovo.
3. Qualora il concessionario si impegni all'esecuzione di lavori a proprie spese, previa autorizzazione del concedente, la concessione potrà avere durata superiore al citato periodo con specifica previsione ed disciplina da definirsi nell'atto concessorio che giustifichi un vincolo di maggior durata a favore del concessionario.
4. La durata degli affidamenti in gestione può essere prorogata, sulla base di clausole espresse contenute nelle relative convenzioni, per un periodo massimo di sei (6) mesi per la razionalizzazione degli elementi connessi alla gestione delle attività ed allo svolgimento delle procedure di selezione di un nuovo affidatario.

Art. 19 - Verifiche e controlli relativi agli affidamenti in gestione

1. L'Amministrazione realizza controlli e verifiche sulla gestione degli impianti sportivi affidati a soggetti terzi.
2. La definizione delle metodologie e degli strumenti per i controlli e per le verifiche è precisata nelle convenzioni stipulate dall'Amministrazione con i soggetti gestori e può prevedere anche sistemi di autocontrollo organizzati dagli affidatari.
3. L'Amministrazione può definire ulteriori indirizzi specifici per la definizione dei processi di controllo sulla gestione degli impianti sportivi affidati a soggetti terzi.

Art. 20 - Bilancio sociale della gestione degli impianti sportivi

1. La gestione degli impianti sportivi è oggetto di analisi da parte dell'Amministrazione, in collaborazione con il soggetto affidatario o gestore, per la rilevazione dell'impatto della stessa sul contesto sociale ed economico di riferimento.
2. Le caratteristiche essenziali degli strumenti e delle metodologie dell'analisi di cui al precedente comma 1 sono configurate anche nelle convenzioni di gestione o nei contratti di servizio.

Art. 21 - Decadenza e revoca della concessione

Le associazioni sportive e/o i soggetti utilizzatori, a titolo di concessionari, decadono da tale condizione nell'eventualità di:

- 1) uso improprio degli impianti;
- 2) uso negligente degli impianti;
- 3) mancato utilizzo o impedimento all'uso senza adeguata giustificazione;
- 4) morosità nei pagamenti;
- 5) esercizio di attività senza il possesso dei nulla osta e autorizzazioni necessarie;
- 6) inosservanza di prescrizioni emanate dagli organismi competenti in materia.

In caso di decadenza, per i su indicati casi, l'Amministrazione Comunale non dovrà alcun rimborso, anche parziale, dei canoni versati o delle spese sostenute; è fatto salvo il diritto della stessa Amministrazione a rivendicare risarcimenti derivanti da un uso improprio e negligente degli impianti. L'Amministrazione Comunale è, altresì, autorizzata a revocare temporaneamente l'uso degli impianti comunicando il provvedimento almeno due ore prima dell'inizio della manifestazione programmata per ragioni di grave ordine pubblico concordate con l'Autorità di Pubblica Sicurezza. In tal caso l'Amministrazione si farà carico di rimborsare per intero il canone versato o il recupero gratuito dell'iniziativa.

Art. 22 - Risoluzione del rapporto di concessione per causa di forza maggiore

Il rapporto di concessione è risolto, di diritto, anche prima della scadenza del termine indicato nell'atto di concessione, qualora si verifichi l'indisponibilità dell'impianto per cause di forza maggiore o per effetto dell'esecuzione di opere di manutenzione o di modifiche agli impianti.

In tutti i casi nulla potrà eccepire o pretendere il concessionario, se non la restituzione dei canoni pagati limitatamente al periodo in cui l'impianto si è reso indisponibile.

CAPO V - Disposizioni Transitorie e Finali

Art. 23 - Sanzioni

1. Le violazioni alle norme del presente regolamento, sono punite con l'applicazione delle sanzioni amministrative in materia di violazioni alle norme dei regolamenti e delle ordinanze comunali del Comune vigenti.
2. Alle violazioni del presente regolamento si applicano le disposizioni del citato Regolamento Comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative in materia di violazioni alle norme dei regolamenti e delle ordinanze comunali e della Legge 24.11.1981, n. 689.

Art. 24 - Agibilità degli impianti

1. L'uso degli impianti, sia per manifestazioni sportive che extra sportive, è concesso secondo l'agibilità accertata e riconosciuta dagli organi di Vigilanza in materia di pubblico Spettacolo.
2. Pertanto, coloro che hanno richiesto e ottenuto la concessione dovranno diligentemente controllare che il numero degli spettatori non superi quello autorizzato dalle autorità competenti e hanno la

responsabilità civile e penale sulla manifestazione.

Art. 25 - Entrata in vigore e Pubblicazione

1. Il presente regolamento consta di n° 25 articoli e entrerà in vigore il quindicesimo giorno dalla sua pubblicazione, dopo che la relativa delibera sarà divenuta esecutiva. Dalla stessa data cesseranno l'efficacia e l'applicabilità di ogni altra norma regolamentare non compatibile con le disposizioni del presente Regolamento.
2. Il presente Regolamento è soggetto a revisione se ricorrono i presupposti normativi. Per quanto non espressamente previsto saranno osservate le norme statali e regionali che regolano la materia. Copia del regolamento è pubblicato all'Albo Pretorio Comunale on-line e sul sito internet del Comune di Calatafimi Segesta.